

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

29 Luglio 1987

ADUNANZA DEL

N. 584 Reg. deliberazioni

OGGETTO: L.R. "Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 14 novembre 1972, n.14 e 19 marzo 1984, n. 14 relative alla previdenza dei Consiglieri regionali"

L'anno millenovecentoottantasette il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 10,00 in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio F. P. Silvana Vernola

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h		26) FORTUNATO Loris	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h		27) GODELLI Silvia	h	
3) ANNESE Mario	h		28) IAFRATE Zenone	h	
4) APRILE Leonardo	h		29) LIA Cesare	h	
5) ARMENISE Nicola	h		30) MARIELLA Vito	h	
6) AUGELLI Raffaele	h		31) MARINELLI Fernando	h	
7) BELLOMO Michele	h		32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
8) BIANCO Stefano	h		33) MARZO Corradino	h	
9) BORGIA Franco	h		34) MASSAFRA Isabella	h	
10) BORTONE Giorgio	h		35) MASTRANGELO Giovanni	h	
11) BRUNO Antonio	h		36) MONFREDI Angelo	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h		37) OCCHIOFINO Nicola	h	
13) CAVALLO Antonio	h		38) PAOLUCCI Roberto	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h		39) PICCIGALLO Benito	h	
15) CONVERTINO Cosimo		h	40) PIZZICOLI Michele	h	
16) MANSUETO Nicola	h		41) PUGLIESE Girolamo	h	
17) DIALETTA Massimo	h		42) RIZZO Marcello	h	
18) DI CAGNO Nicola	h		43) ROSSI Angelo	h	
19) DI GIOIA Pasquale	h		44) SAPONARO Francesco	h	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	h		45) CROCCO Antonio		h
21) DI RODI Nicola	h		46) SILVESTRI Francesco		h
22) MARROCCOLI Tommaso	h		47) SIMONE Mauro	h	
23) DI STASIO Walter	h		48) STRAZZERI Marcello	h	
24) FAZIO Lorenzo	h		49) TARRICONE Luigi	h	
25) FESTINANTE Luigi	h		50) TEDESCO Alberto	h	
26) FITTO Salvatore	h		51) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa la  
Assemblea che sesto argomento in discussione è la proposta di legge  
Abbati "Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 14 novembre 1972, n. 13  
e 19 marzo 1984, n. 14 relative alla previdenza dei Consiglieri regiona  
li".

Dà la parola al relatore, Cons. Di Gioia, Presidente della  
II Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla vota  
zione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte  
l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della proposta di  
legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli  
articoli;
- A maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo PCI, espressi ed  
accertati per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche ed inte  
grazioni alle LL.RR. 14 novembre 1972, n. 13 e 19 marzo 1984, n. 14  
relative alla previdenza dei Consiglieri regionali", nel testo allega  
to alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)

Lègge regionale

"Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 14 novembre 1972, n. 13 e 19 marzo 1984, n. 14 relative alla previdenza dei Consigli regionali".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'art. 3 della L.R. 14.11.72, n. 13 e successive modificazioni è così integrato:

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio tecnico-attuariale del Fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data dall'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo.

Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990.

Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale relativo all'indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali.

(approvata a maggioranza di voti con l'astensione del Gruppo PCI)

#### Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui all'art. 3 della L.R. 19 marzo 1984, n. 14 è il 22%.

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione del Gruppo PCI)

#### Art. 3

I commi primo e terzo dell'art. 5 della L.R. 14.11.72, n. 13 e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

"La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 12 della presente legge

ge, sono ridotte, anche ai fini della determinazione dello assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contri  
buzione maturati, nonchè al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

<u>Età di pensionamento</u>	<u>Coefficiente di riduz.</u>	<u>!</u>
! 55	0,7604	!
! 56	0,8016	!
! 57	0,8460	!
! 58	0,8936	!
! 59	0,9448	!

Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui all'ulti  
mo comma del successivo art. 12".

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione del Gruppo PCI)

Art. 4

L'art. 9 della L.R. 14.11.1972, n. 13 e successive mo  
dificazioni è sostituito dal seguente:

"Il Consigliere regionale che abbia versato i contribu  
ti previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualo  
ra non sia stato rielletto o comunque cessi dal mandato, il ver  
samento stesso per il tempo occorrente a conseguire il dirit

to all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il sessantesimo anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al 2° comma del precedente art. 5.

Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purchè abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo PCI)

Art. 5

All'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 14 novembre 1972, n. 13, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero al Parlamento Europeo".

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo PCI)

Art. 6

L'art. 12 della L.R. 14 novembre 1972, n. 13, modificato dall'art. 4 della L.R. 19 marzo 1984, n. 14, è sostituito dal seguente:

"L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali in carica nel mese a cui l'assegno si riferisce:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità di carica mensile lorda
5	30%
6	35%
7	40%
8	45%
9	50%
10	55%
11	56%
12	57%
13	58%
14	59%
15	60%
16	61%
17	61,5%
18	62%
19	62,5%
20	63%

La frazione di anno si computa per intero purchè sia di durata inferiore a sei mesi e un giorno."

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo PCI)



Art. 7

Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla legge regionale 14.11.1972, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo PCI)

Art. 8

La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo PCI)

Art. 9

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

- per ciò che riguarda l'esercizio 1987, mediante riferimento, del relativo onere, al capitolo 00102 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1987, che presenta la necessaria disponibilità;

- per ciò che si riferisce ai successivi esercizi di validità della presente legge, mediante ricorso alle modalità di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo PCI)

Art. 10

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo PCI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (Silvana Vernola)